

ALLEGATO A

STATUTO

Art. 1. – DENOMINAZIONE E SEDE

È costituita l'associazione di professionisti e tecnici del Settore denominata “**MENORADON**”.

La durata dell'Associazione è illimitata. Essa può essere disciolta per comprovata impossibilità di conseguire gli scopi sociali o per deliberazione dell'Assemblea generale degli associati presa con le modalità di cui all'art.6 del presente statuto e dell'art. 25.

La sede sociale è definita in Catanzaro presso lo STUDIO TECNICO ING. DARDANO con sede in VIA CHIMIRRI 27/C 88100 CATANZARO.

Potranno essere costituite ulteriori sedi o succursali da deliberare secondo le modalità di seguito descritte nell' art. 5.

Art. 2. – OGGETTO SOCIALE

L'associazione MENORADON agisce nel campo della protezione dell'uomo dal rischio radiologico da esposizione al radon. Si propone di promuovere il monitoraggio del radon, e di divulgare e sensibilizzare tecnici, privati e impiegati pubblici negli ambiti edilizia, pubblica e privata, rispetto al rischio radiologico da esposizione al Radon. Mediante azioni divulgative, si propone di promuovere il monitoraggio del gas radon nel patrimonio edilizio esistente, e la prevenzione del rischio a partire dalle fasi di progettazione e fino alla fase esecutiva per le nuove costruzioni. Scopo dell'associazione è quello di supportare tutti i tecnici e le figure coinvolte nella prevenzione del rischio relativamente agli interventi di risanamento radon previsti dall'art 17 D.Lgs. n. 101/2020 e s.m.i: tali attività sono rivolte in particolare a i tecnici già esperti interventi di risanamento radon, ai *radioprotezionisti* e alla rete di professionisti che possono contribuire alla promozione della prevenzione del rischio radon. L'associazione persegue l'obiettivo di contribuire alla promozione della cultura di prevenzione e protezione dal rischio di esposizione al radon tra cittadini, studenti, lavoratori, esperti tecnici in interventi risanamento radon e tecnici esperti nella sicurezza sui luoghi di lavoro, grazie anche al coinvolgimento degli ordini professionali, organi di vigilanza e enti tecnici, attraverso eventi formativi, seminari, diffusione di opuscoli e informative.

L'Associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle espressamente menzionate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal D.Lgs. 460/97 e successive modifiche e integrazioni.

Art 3 - SOCI ORDINARI

1. Sono ammessi all'associazione con la qualifica di soci-ordinari i membri dell'Associazione persone fisiche con la qualifica di esperti in intervento risanamento radon ai sensi dell'art 15. D.Lgs.101/2020 e ss.mm.ii.
2. L'ammissione di nuovi associati è deliberata dal Consiglio direttivo dell'Associazione.
3. Per ottenere la qualifica di socio ogni aspirante dovrà presentare domanda all'Associazione; l'ammissione o la non ammissione verranno decise dal Consiglio Direttivo. Le modalità di verifica dei requisiti per l'accesso alla associazione saranno meglio descritte in apposito regolamento.
4. I Soci che non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni entro il 31 dicembre di ogni anno saranno considerati soci anche per l'anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale di associazione.
5. Il Consiglio Direttivo, trascorso il primo anno di esercizio, stabilisce annualmente la quota di versamento minimo da effettuarsi all'atto dell'adesione all'Associazione da parte di chi intende aderire.
6. Sono ritenute non gradite nel direttivo soci consiglieri aventi già cariche sociali negli ordini professionali per ragioni di disponibilità temporale rispetto ai compiti che il direttivo dell'associazione dovrà esercitare.
7. L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario. È comunque facoltà degli aderenti all'Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli ordinari.
8. Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale.
9. Il Consiglio direttivo può esentare, in casi speciali, dal pagamento della quota annuale determinate cariche o istituzioni scientifiche o soci onorari.

Art 4- SOCI SOSTENITORI

1. È possibile fare parte della associazione in qualità di soci sostenitori, per supportare lo scopo sociale e usufruire e beneficiare delle iniziative formative, mediante richiesta al consiglio direttivo di ammissione e versamento di una quota associativa c.d. per soci sostenitori;
2. Possono associarsi alla MENO RADON, esperti in radioprotezione, tecnici RSPP, progettisti, impiantisti, privati cittadini, medici e soggetti operanti nel settore sociosanitario, professionisti anche di natura non tecnica, rappresentanti o delegati delle stazioni appaltanti pubbliche o private, geologi, sostenitori di altre iniziative ambientali, o altri tecnici esperti o ricercatori in materia radon, studenti maggiorenni, società private pubbliche, private o partecipate operanti nel settore della radioprotezione;
3. È prevista una quota associativa per i soci non ordinari, pari a 50.00 euro;
4. I soci non ordinari non partecipano alle attività assembleari.

Art 5 -SOCIO ONORARIO

Soci onorari, sia persone fisiche che persone giuridiche, possono essere nominati dal direttivo per comprovata esperienza in materia di prevenzione dal rischio radon.

Il socio onorario non ha compiti né funzioni direttive nel consiglio. Il socio onorario è esentato dal versamento della quota obbligatoria annuale.

Art 6 –PROBIVIRI

Il collegio dei Probiviri è composto da 4 membri effettivi ed un supplente, scelti tra i rappresentanti degli ordini professioni e/o delle RTP che siano iscritti al relativo ordine da almeno dieci anni, che non ricoprano cariche associative istituzionali. Il consiglio rimane in carica per tre anni, o quanto il mandato dell'ordine di appartenenza.

I nominativi dei probiviri saranno forniti da ciascun consiglio o dalle RTP di recente costituzione dopo comunicazione formale esperita dal PRESIDENTE di ciascun ordine professionale. -

I nominativi dei soci probiviri saranno successivamente valutati dal consiglio direttivo che esprime positività

I probiviri sono esentati dal versamento della quota annuale.

I soci Probiviri saranno delle figure esperte/addentrate comunque nella problematica del radon e radioprotezione, di riconosciuta stima e prestigio che potrebbero essere chiamate ad esprimere pareri autorevoli o a risolvere divergenze

I probiviri, invitati con debito anticipo dalla segreteria dell'associazione, potranno svolgere funzioni di rappresentanza degli ordini professionali e delle reti delle professioni tecniche, nell'ambito dei seminari e delle attività divulgative promosse dall'associazione.

La eventuale non costituzione di tale collegio **non blocca** comunque i lavori dell'associazione

Art 7 –SOCI ISTITUZIONALI

I soci istituzionali sono rappresentati solitamente da un ente pubblico o privato (come un Comune, una scuola, un'università, un'Accademia, una fondazione o un'azienda) che aderisce all'associazione non come persona fisica, ma come soggetto giuridico, nella persona del suo presidente o di un suo delegato

Il socio istituzionale può partecipare ai lavori dell'Associazione, esercitando il solo diritto di parola

Il socio Istituzionale può contribuire con fondi, spazi, strutture, personale o servizi

Può essere coinvolto nella co-organizzazione di eventi, progetti culturali, sociali o educativi

Può contribuire a dare visibilità e legittimità all'associazione presso le istituzioni

Può essere coinvolto in un comitato tecnico o scientifico, offrendo competenze o supporto strategico.

La eventuale assenza di tali figure **non blocca** comunque i lavori dell'associazione.

Articolo 8 - PATRIMONIO

1. Il Patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- quote associative dei singoli aderenti, soci ordinari e sostenitori, ovvero il FONDO COMUNE;

2. Il fondo comune è alimentato altresì da

- eventuali fondi di riserva costituiti con l'eccedenza di bilancio;

- eventuali erogazioni, donazioni o lasciti;

- liberalità e sovvenzioni di enti pubblici, aziende, persone fisiche;

- liberalità e sovvenzioni di aziende private operanti nel settore radioprotezione (produttori di strumenti di rilevatori attivi o passivi, impianti, servizi di dosimetria ecc.);

- contributi/ fondi/ incentivi dello Stato ed altre amministrazioni pubbliche, anche per lo svolgimento convenzionato o in regime di accreditamento di attività aventi finalità sociali esercitate in conformità ai fini istituzionali;
- rendite di beni mobili e immobili pervenuti all'associazione a qualunque titolo;
- contributi derivanti dalla acquisizione di fondi o finanziamenti di progetti realizzati in conformità alle proprie finalità istituzionali;
- proventi derivanti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente in concomitanza di celebrazioni, seminari, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, anche mediante offerte di beni di modico valore
- Proventi derivanti da eventi formativi organizzati dall' associazione per corsi di aggiornamento professionale con o senza riconoscimento di CFP volti sempre alla formazione delle figure tecniche e professionali coinvolte nel PIANO NAZIONALE DI AZIONE RADON.

Art. 9 - ORGANI ASSOCIATIVI

1. Sono organi dell'Associazione:
 - a) L'Assemblea dei soci ordinari
 - b) Il Consiglio Direttivo
 - c) Il collegio dei probiviri
 - d) Il comitato soci istituzionali
2. Il consiglio direttivo elegge eventuali "Soci onorari dell'Associazione", delibera sulle modifiche dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione, ratifica l'operato degli altri organi statutari e delibera sugli oggetti sottoposti al suo esame dall'assemblea. Ogni consigliere dispone di un voto.
3. L'Assemblea dei soci ordinari deve essere convocata almeno ogni anno dal Consiglio direttivo mediante pec o mail ordinaria, almeno dieci giorni prima della riunione, con l'indicazione dell'ordine del giorno, della data, dell'ora e del luogo dell'adunanza.
4. L'Assemblea può essere svolta in presenza presso la sede sociale, o altre determinate dal consiglio, così come da remoto su piattaforme per videoconferenza, con verbalizzazione dei presenti da remoto o registrazione (previo consenso dei partecipanti).
5. L'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei presenti propone al consiglio direttivo, a maggioranza semplice dei votanti, eventuali modifiche dello Statuto e lo

scioglimento dell'Associazione, in tal caso è richiesto il voto favorevole dei tre quarti dei presenti. Ove almeno un terzo degli intervenuti all'Assemblea lo richieda, la votazione avverrà a scrutinio segreto.

Articolo 10 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI ORDINARI

1. L'adesione all'Associazione comporta per l'associato il dovere di partecipare attivamente alle iniziative dell'associazione e alla promozione delle stesse sul territorio di competenza, in modo da assicurare la presenza di una quota significativa di associati ordinari alle attività promosse;
2. Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. È espressamente esclusa ogni limitazione alla propria professione in funzione della partecipazione alla vita associativa.
3. Il socio ordinario è tenuto a:
 - corrispondere la quota di iscrizione annuale entro i termini fissati dal Consiglio Direttivo;
 - all'osservanza dello Statuto nonché delle delibere del Consiglio Direttivo.
4. La qualifica di Socio ordinario si perde per recesso, dimissioni, morosità, e per esclusione decretata dal Consiglio Direttivo, nel caso in cui l'associato perda i requisiti di ammissione ovvero assuma comportamenti o iniziative in contrasto con le finalità dell'Associazione o tali da lederne l'onorabilità, il decoro ed il buon nome ovvero in caso di ripetute violazioni delle norme dello Statuto nonché di quanto disposto dal Consiglio direttivo per il corretto raggiungimento dei fini sociali.
5. La morosità verrà stabilita dal Consiglio nei confronti di quei Soci che risultino inadempienti, anche dopo un richiamo, al versamento della quota associativa o di ingresso oppure che omettano il versamento della quota associativa per almeno due anni
6. Il socio ordinario risponde personalmente, nei limiti di quanto disposto dal codice civile, di eventuali attività svolte in assenza di autorizzazione ma in nome e per conto dell'associazione;
7. L'associato che intenda recedere deve darne comunicazione scritta al Consiglio direttivo.
8. L'esclusione dell'associato può essere deliberata dal Consiglio direttivo per indegnità scientifica, professionale o privata, per gravi inadempienze allo Statuto o alle deliberazioni prese dagli organi statutari o per mancato pagamento della associativa annuale,

9. L'associato può ricorrere all'Assemblea Generale, che decide nella sua prima riunione, inappellabilmente, a semplice maggioranza di voti, per l'eventuale riammissione o definitiva esclusione del socio dall'associazione.
10. Gli associati dimissionari od esclusi, non hanno alcun diritto al rimborso delle quote associative versate.
11. Gli associati fra di loro potranno regolamentare esercitare la professione di esperto condividendo materiali, format, opuscoli informativi, prezzari, capitolati speciali di appalto e in generale il proprio know-how con lo scopo di fare rete e diventare punto di riferimento regionale per la prevenzione del rischio da esposizione al radon.
12. Successivamente al primo esercizio potrà essere regolamentato tra i soci l'acquisto, il noleggio o l'uso condiviso di strumenti di monitoraggio attivo del radon o forniture di strumenti passivi.
13. Gli associati avranno diritti a particolari scontistiche, da determinare e regolamentare in fase di consiglio, per eventi formativi organizzati anche a mezzo ordini professionali per l'aggiornamento della qualifica professionale.

Articolo 11 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI SOSTENITORI

1. Il socio sostenitore è tenuto a:
 - Partecipare assiduamente, compatibilmente con la propria professione, e condividere le attività di divulgazione e formative promosse dell'associazione
 - corrispondere la quota di iscrizione annuale entro i termini fissati dal Consiglio Direttivo;

Articolo 12 –ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA E STRAORDINARIA

1. All'Assemblea GENERALE ORDINARIA, svolta almeno annualmente, hanno diritto di partecipazione tutti i SOCI ORDINARI.
2. All'assemblea sono invitati anche i SOCI SOSTENITORI in regola con il pagamento della quota associativa.
3. Durante l'assemblea generale si discute della pianificazione per le attività dell'anno successivo e si illustra il bilancio sociale e un resoconto delle attività svolte durante l'anno di esercizio;
4. I soci di qualsiasi natura in tale sede possono documentare (mediante analisi costi benefici preliminari) proposte per ulteriori attività, nell'ambito del perseguimento dell'oggetto sociale, da sottoporre al consiglio direttivo

5. È prevista la possibilità di convocare un'assemblea generale straordinaria per
 - modificazioni sostanziali dell'atto costitutivo e dello Statuto;
 - eventuale scioglimento dell'Associazione.
 - Nuovi ingressi di consiglieri
6. All'assemblea straordinaria sono invitati i soli soci ordinari

Art. 13 SOCIO ONORARIO

1. I soci onorari sono insigniti di tale onorificenza dal consiglio direttivo a seguito del conseguimento di obiettivi specifici nell'ambito delle attività di prevenzione del rischio da esposizione al radon e di promozione del monitoraggio del gas radon nonché di specifiche attività di sensibilizzazione della collettività per come dettato dagli obiettivi del Piano Nazionale di Azione radon vigente.
2. Sono soggetti con comprovate conoscenze tecnico scientifiche tali da poter attribuire e contribuire al coordinamento scientifico dei seminari corsi o di particolari attività di alto livello scientifico.
3. Il socio onorario non è tenuto al versamento di alcuna quota associativa e rimane associato fino a sua spontanea dimissione.

Art. 14 CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il primo Consiglio Direttivo viene nominato nell'atto costitutivo.
2. Il Consiglio direttivo si compone di un massimo di 7 membri e dura in carica tre anni.
3. I membri del primo consiglio proposti nell'atto costitutivo saranno soggetti a votazione durante una prima assemblea riservata ai soli esperti in intervento risanamento radon. L'assemblea è svolta in presenza ed è predisposto apposito verbale, i soggetti invitati alla votazione del consiglio e all'approvazione dello statuto possono partecipare in presenza o da remoto. Le sigle sull'atto costitutivo sono apposte in modalità olografa o, eventualmente, successivamente alla preferenza manifestata da remoto mediante apposizione di sigla in formato digitale "pades".
4. I consiglieri sono rieleggibili. Decorsi tre anni il consiglio direttivo ha la facoltà di riproporre le cariche in essere agli stessi consiglieri, che possono accettare o declinare l'incarico, proponendo nuovi soggetti facenti parte dell'associazione tra i soci ordinari.

5. Al termine del primo triennio di esercizio l'assemblea dei soci ordinari in via straordinaria ha facoltà di proporre al direttivo l'inserimento di altri membri che saranno eletti a maggioranza durante l'assemblea all'uopo convocata e costituita.
6. In caso di carenza, morte o dimissione di consiglieri il Consiglio ha facoltà di provvedere per cooptazione.
7. Partecipano ai lavori del Consiglio Direttivo il Presidente, il Vicepresidente ed il Segretario e tutti i consiglieri, sono invitati gli eventuali soci onorari nel caso di necessità rispetto all'ordine del giorno.
8. Il consiglio delibera sull'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo dell'associazione.
9. Il consiglio delibera sugli indirizzi e direttive generali dell'attività dell'Associazione e su quanto altro demandato per legge o per Statuto nonché sottoposto dal Consiglio Direttivo.
10. Il consiglio esegue deliberazioni in merito all'acquisto, o noleggio, di strumentazione di tipo attivo o passivo da mettere a disposizione degli associati con una scontistica speciale previa regolamentazione ad hoc eventualmente sottoposta all'assemblea generale.
11. Sulle attività formative e sugli eventi di divulgazione organizzati nell'ambito dell'oggetto sociale dell'associazione e su eventuali rimborsi o indennizzi da corrispondere ai soggetti attuatori.
12. Al consiglio direttivo, così come agli ulteriori soci che si rendano disponibili per le attività formative e istituzionali dell'associazione, possono spettare indennizzi o diarie da deliberare in sede assembleare; nel rispetto dello scopo dell'associazione indennizzi e diarie saranno utili al rimborso del tempo impegnato, delle eventuali spese sostenute e delle attività svolte per l'associazione nell'ambito dei progetti divulgativi organizzati e tenuti dagli stessi consiglieri o soci.
13. Il Consiglio direttivo nell'atto statutivo decide nel suo seno il nominativo del Presidente dell'Associazione, del Vicepresidente, di un Segretario e del Tesoriere e di eventuali soci onorari.

Articolo 15 - CONVOCAZIONE

1. L'Assemblea si riunisce almeno due volte all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo (entro il 30 aprile) e del bilancio preventivo (entro il 31 dicembre).

2. L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo ogni qualvolta lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta motivata al Consiglio da almeno 1/5 (un quinto) degli aderenti in regola con il pagamento delle quote sociali o da almeno 1/3 (un terzo) dei consiglieri mediante avviso di convocazione, almeno dieci giorni prima di quello fissato per la riunione, mediante telefono, pec, mail (o altro mezzo che il Consiglio Direttivo riterrà opportuno) indirizzata a ciascun associato; nell'avviso di convocazione verranno indicati il luogo (anche virtuale), la modalità di svolgimento in presenza o da remoto, la data e l'ora in cui si terrà l'assemblea stessa nonché l'ordine del giorno.

Articolo 16 - COSTITUZIONE E DELIBERAZIONI

1. Per la validità delle delibere assembleari, si fa pieno riferimento all'art. 21 C.C..
2. L'assemblea generale ordinaria sarà regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati.
3. L'assemblea straordinaria sarà regolarmente costituita con la presenza di almeno i $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati; nel caso di prima assemblea sarà ritenuta valida se presenti il $\frac{3}{4}$ degli invitati.

Articolo 17- SVOLGIMENTO E VERBALIZZAZIONE

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo ed, in mancanza, dal Vice Presidente.
2. Il Presidente dell'Assemblea nomina, all'inizio di ogni sessione, un Segretario verbalizzante che provvede alla redazione del verbale.
3. Nel caso di assemblee svolte in modalità mista, presenza o remoto, il segretario avrà cura di registrare le eventuali partecipazioni da remoto;
4. Il verbale redatto in occasione di ciascuna assemblea verrà firmato dal Presidente, dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori, nominati dal Segretario in caso di votazioni.

Articolo 18 - COMPETENZA

1. Il Consiglio Direttivo è investito di ogni potere per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento e l'attuazione degli scopi dell'associazione e per la sua direzione ed amministrazione ordinaria e straordinaria.
2. In particolare il Consiglio:

- fissa le direttive per l'attuazione dei compiti statutari, ne stabilisce le modalità, le responsabilità di esecuzione e controlla l'esecuzione stessa;
- ha facoltà di emettere il regolamento utile ad adempiere al perseguimento dello scopo sociale;
- decide sugli investimenti patrimoniali;
- stabilisce l'importo delle quote annue di associazione;
- delibera sull'ammissione dei soci;
- decide sulle attività e sulle iniziative dell'associazione;
- approva i progetti di bilancio preventivo, rendiconto finanziario e stato patrimoniale, da presentare all'assemblea dei soci, corredandoli di idonee relazioni;

Articolo 19 - CONVOCAZIONE E DELIBERAZIONI

1. Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno 2/3 (due terzi) dei membri e comunque almeno una volta ogni tre mesi.
2. La convocazione avverrà nelle forme che il Consiglio Direttivo riterrà opportuno rispettando nei casi ordinari un preavviso di almeno otto giorni; in caso di urgenza potrà essere convocato anche telefonicamente.
3. Per la validità delle deliberazioni, occorre la presenza effettiva di almeno 2/3 (due terzi) dei consiglieri e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede. Il Consiglio è presieduto dal Presidente, ed in sua assenza, dal Vice Presidente. In seconda convocazione il Consiglio sarà validamente costituito con la presenza di almeno 1/3 (un terzo) dei componenti.

Articolo 20 - IL PRESIDENTE

1. Al Presidente dell'Associazione spetta il potere di firma e la rappresentanza legale dell'Associazione stessa di fronte ai terzi e in giudizio. Su deliberazione del Consiglio Direttivo, il Presidente può attribuire la rappresentanza dell'Associazione anche ad un altro Consigliere.
2. Al Presidente dell'Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione; in casi eccezionali di necessità e urgenza il

Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato. Si avvale della collaborazione del tesoriere.

3. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea, ordinaria o straordinaria, e il Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

Articolo 21 - IL VICE PRESIDENTE

1. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vice Presidente per i terzi è prova dell'impedimento del Presidente.

Articolo 22 - IL SEGRETARIO

1. Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e coadiuva il Presidente ed il Consiglio Direttivo nell'applicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie o opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'Associazione.
2. Il Segretario cura la tenuta del libro verbali delle Assemblee e del Consiglio Direttivo nonché del libro degli aderenti all'Associazione.
3. Può essere supportato da consiglieri all'uovo individuati per la gestione dei rapporti con la stampa e gli sponsor.

Articolo 23 - IL TESORIERE

1. Il Tesoriere cura la gestione della cassa dell'Associazione provvedendo alla tenuta delle scritture contabili ed alla conservazione della relativa documentazione, anche con l'ausilio di consulenti esterni competenti in materia fiscale.
2. Predisponde, dal punto di vista contabile, lo schema di bilancio consuntivo e preventivo, corredati di opportune relazioni contabili.
3. Provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.

4. Il tesoriere cura, nel rispetto degli obblighi fiscali a carico delle associazioni non riconosciute, la **redazione del bilancio annuale e della relazione illustrativa**, tali atti devono rimanere depositati presso la sede dell'associazione. Verifica inoltre la **tenuta di fogli cassa**, per annotare periodicamente le entrate e le uscite dell'associazione.
5. Il tesoriere collabora alla redazione del bilancio annuale e della relazione illustrativa, atti che comunque rimangono depositati presso la sede dell'ente.

Articolo 24 - LIBRI DELL'ASSOCIAZIONE

Oltre alla tenuta dei libri prescritti per legge, l'Associazione provvede alla tenuta di:

- libro dei verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- libro dei verbali delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- libro delle uscite/ entrate di cassa
- libro degli aderenti all'Associazione.

Articolo 25 - BILANCIO CONSUNTIVO E PREVENTIVO ED ESERCIZI SOCIALI

1. L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. Il primo esercizio si chiude il 31/12 di ogni anno.
3. Entro il 31 marzo di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente da sottoporre all'Assemblea.
4. Entro il 30 novembre di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio preventivo del successivo esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.
5. I bilanci devono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.

Articolo 26 - AVANZI DI GESTIONE

1. All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano

effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

2. L'Associazione ha obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Articolo 27 - SCIOGLIMENTO

1. In caso di scioglimento, per qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS) o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della L. 23/12/96 n. 662 salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
2. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea, con le maggioranze previste per l'Assemblea straordinaria, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio.

Articolo 28 - COLLEGIO ARBITRALE

1. Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra gli organi e i soci oppure tra i soci, deve essere devoluta alla determinazione inappellabile di un Collegio Arbitrale formato da tre arbitri amichevoli compositori, i quali giudicheranno "ex bono ed ex equo" senza formalità di procedura, salvo contraddittorio, entro 60 giorni dalla nomina.
2. La loro determinazione avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti.
3. Gli arbitri sono nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo dai probiviri.

Articolo 29 - RINVIO

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si deve far riferimento alle norme in materia di enti contenute nel libro I del Codice Civile e, in subordine, alle norme contenute nel libro V del Codice Civile e comunque alla normativa di cui al terzo settore (Codice del terzo settore) per quanto applicabile alle associazioni non riconosciute e successive modificazioni.

Catanzaro, 20/06/2025

Letto, firmato e sottoscritto

I SOCI ISTITUZIONALI:

GIOVANNINO PETTINATO _____

FRANCESCO FABIANO _____

CATERINA FRANCESCA DARDANO _____

GIUSEPPE FUNARO _____

FABRIZIO MIRIGLIANO _____

FRANCESCO DAVIDE PARENTELA _____

CARLO BIANCO _____